



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/Area 2^/

Roma, data del protocollo

Rif. n. 0571/39-SG.34-PAO del 14.4.2022

Seg.

OGGETTO: Crediti formativi IUS utili per la promozione alla qualifica di Ispettore Superiore.

ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP

ROMA

Con riferimento alla nota sopra distinta, concernente l'oggetto, la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha rappresentato quanto segue.

Codesta O.S. ha chiesto, alla luce del combinato disposto degli artt. 31-bis del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, e 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, di *“conoscere quali siano i crediti formativi considerati utili per il raggiungimento del [...] limite dei due terzi di crediti «IUS» e, in particolare, [...] come vanno considerati i 2/3 richiesti, se cioè gli stessi vanno calcolati sulla base, esclusivamente, dei crediti acquisiti mediante il superamento del numero complessivo degli esami in trentesimi oppure se i predetti crediti debbano essere riferiti alla tipologia di laurea giuridica”*.

Al riguardo, è stato sottolineato che, ai sensi del citato art. 5-bis, comma 2: *“Nell'ambito delle classi di laurea triennale o di laurea magistrale o specialistica individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo la laurea triennale o la laurea magistrale o specialistica si considera a contenuto giuridico qualora sia stata conseguita sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi”*.

Dall'interpretazione letterale della citata disposizione emerge che il totale, sulla base del quale calcolare la soglia dei 2/3 dei crediti nel settore scientifico-disciplinare “IUS”, è costituito da tutti i c.f.u., inclusi i crediti maturati in sede di discussione della tesi (6 c.f.u.) e di eventuali tirocini (6 c.f.u.), cui, con specifico riferimento all'odierno



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

quesito posto da codesta O.S., devono ritenersi assimilabili anche le idoneità (trattandosi, comunque, di attività formative non valutative in trentesimi).

La norma, nella parte in cui precisa che vanno considerati *“esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi”*, fa riferimento ai crediti necessari per raggiungere la soglia dei 2/3, e non a quelli che compongono il *“totale”* - dovendo rientrare tra questi ultimi anche i crediti conseguiti con la prova finale, il tirocinio e le idoneità.

Pertanto, venendo all'esempio prospettato, nel caso di possesso di laurea triennale in scienze giuridiche, che si ottiene al conseguimento di 180 c.f.u., il numero minimo di c.f.u. nel settore disciplinare IUS, da acquisire tramite esami in trentesimi per il raggiungimento della soglia minima prevista dalla legge, sarà di 120 c.f.u.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis